

er 43264/2012

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I LAVORO

Il Giudice Dott.ssa M.Lavinia Buconi;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.4.2012 nel procedimento ex art. 28 L. 300/70, recante n. 5584/2012, proposto da:

U.S.B. (Unione sindacale di Base), in persona del coordinatore regionale p.t., rappresentata e difesa in forza di procura a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Antonio Peraino, presso lo studio del quale in Roma, Via Lucrezio Caro n.38 è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

RESISTENTE;

Letti gli atti;
Sentita la discussione;

OSSERVA

L'Unione ricorrente ha chiesto in questa sede dichiararsi antisindacale il comportamento dell'azienda convenuta con cui è stata omessa l'attivazione degli istituti della concertazione e della consultazione ai sensi dell'art. 6 lett. B) e C) del vigente ccnl, in merito all'esternalizzazione dei servizi di "assistenza sistemistica ed applicativa".

A fronte delle doglianze espresse dalla Federazione ricorrente, il Ministero convenuto ha eccepito la violazione del ne bis in idem ed ha contestato la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.

Dalle risultanze in atti (copia del ricorso ex art. 28 relativo al proc. n. 25417/2011 prodotta dall'odierna ricorrente) risulta che nel precedente giudizio la condotta antisindacale denunciata consisteva nella mancata attivazione dell'istituto dell'informazione preventiva (e nella conseguente impossibilità di attivare la concertazione e la consultazione), mentre nel presente giudizio è stata denunciata la mancata effettiva attivazione degli istituti della consultazione e della concertazione, che invece presuppongono l'informazione preventiva: i due giudizi differiscono dunque sia nel petitum che nella causa petendi.

Ciò premesso, il legale rappresentante dell'Unione convenuta all'udienza del 2.4.2012 ha chiarito che il coordinamento regionale è l'articolazione locale più periferica della O.S ricorrente e che la procedura di esternalizzazione di cui al ricorso non si è ancora esaurita.

Nel merito il Ministero convenuto ha dedotto di avere attivato l'istituto della concertazione rispetto alla all'esternalizzazione dei servizi di "assistenza sistemistica ed applicativa"; in particolare ha asserito di avere indetto riunioni con le OO.SS. nelle date del 27.1.2011, 7 febbraio 2011 e in data 23.3.2011 e che nelle medesime era stata attivata la procedura di interpello (in cui si sostanzierebbe la concertazione) prima di decidere l'esternalizzazione del servizio di cui sopra, ma che nessun funzionario del Ministero convenuto aveva aderito al suddetto interpello.

Poiché dalla documentazione in atti (allegato n.14 al fascicolo del Ministero convenuto, in particolare) risulta che a seguito di tali riunioni è stata attivata la procedura di interpello, mentre l'Unione ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha descritto specifiche e diverse modalità con cui avrebbe dovuto essere attivata la concertazione, deve escludersi la violazione dell'obbligo di concertazione da parte del Ministero convenuto.

Il Ministero convenuto, nella sua memoria di costituzione, ha inoltre dedotto di non avere attivato l'istituto della consultazione in quanto l'esternalizzazione del servizio di cui sopra non ha comportato variazione di dotazioni organiche né variazioni organizzative (in sostanza ha contestato l'obbligatorietà del ricorso alla consultazione richiesta in tali materie dall'art. 6 lett.C del richiamato CCNL).

Tale assunto non può essere condiviso, atteso che l'esternalizzazione di un servizio comporta per definizione dei cambiamenti in materia di organizzazione e disciplina degli uffici coinvolti.

Va dunque dichiarata l'antisindacalità della condotta del Ministero convenuto, consistita nella mancata attivazione dell'istituto della consultazione ex art.6 lett. C del CCNL 1998-2001 in merito all'esternalizzazione dei servizi di "assistenza sistemistica ed applicativa".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta del Ministero convenuto, nella parte in cui ha ommesso l'attivazione dell'istituto della consultazione ex art.6 lett. C del CCNL 1998-2001 in merito all'esternalizzazione dei servizi di "assistenza sistemistica ed applicativa".

Condanna l'Azienda USL convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1200,00, di cui € 600,00 per diritti, oltre IVA e CPa in favore dell'Unione ricorrente.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 5/4/2012

Il Giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il

5-4-12

